



Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nel settore del traffico internazionale viaggiatori

(Ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori)

Modifica del 16 febbraio 2022

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 2021¹ è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 e 3

² Disciplina per le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione con una variante preoccupante del virus:

- a. la registrazione dei dati di contatto secondo l'articolo 49 dell'ordinanza del 29 aprile 2015² sulle epidemie (dati di contatto) e, se necessario, di dati sanitari;
- b. l'obbligo di quarantena e di test;
- c. l'esecuzione della quarantena.

³ *Abrogato*

Art. 3 cpv. 1

¹ Sono soggette all'obbligo di registrare i loro dati di contatto e, se necessario, dati sanitari le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione elencati nell'allegato 1.

Sezione 4 (art. 7)

Abrogata

¹ RS 818.101.27

² RS 818.101.1

Art. 8 cpv. 1 e 4

¹ Le persone a partire dai 6 anni che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione di cui all'allegato 1 devono poter presentare il risultato negativo di un test. I requisiti relativi al test e all'attestato del test sono disciplinati nell'allegato 2a.

⁴ *Abrogato*

Art. 9a cpv. 2 lett. a

Abrogata

Art. 11 cpv. 1 lett. a

¹ Le autorità di controllo alla frontiera possono controllare in funzione del rischio le persone che entrano in Svizzera. A tale scopo verificano:

- a. l'esistenza del risultato negativo di un test secondo l'articolo 8 capoverso 1;

Art. 11b

Abrogato

II

Gli allegati 1–2a sono modificati come segue:

Allegato 1

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 1»

(art. 2 cpv. 2 e 3, 3 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 3, 9a cpv. 2 lett. c, nonché 12 cpv. 1)

Allegato 1a

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 1a»

(art. 2 cpv. 4 e 9a cpv. 2 lett. c)

Allegato 2

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 2»

(art. 9a cpv. 2^{ter} lett. e e f, nonché 12 cpv. 2)

N. 2.1 lett. b

- 2.1 Una guarigione è valida per il seguente periodo:
- b. nel caso di un test degli anticorpi contro la SARS-CoV-2: durante la validità del relativo certificato (art. 34a cpv. 1 lett. c dell'ordinanza COVID-19 del 4 giugno 2021³).

Allegato 2a

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 2a»

(art. 8 cpv. 1 e 12 cpv. 3)

III

L'allegato 2 dell'ordinanza del 16 gennaio 2019⁴ concernente le multe disciplinari è modificato come segue:

N. 17001

17001. Mancata attestazione di un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 o di un test rapido SARS-CoV-2 per uso professionale con risultato negativo all'entrata in Svizzera (art. 83 cpv. 1 lett. k LEp in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 1 dell'ordinanza COVID-19 traffico internazionale viaggiatori) 200

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 17 febbraio 2022 alle ore 00.00⁵.

16 febbraio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ RS **818.102.2**

⁴ RS **314.11**

⁵ Pubblicazione urgente del 16 febbraio 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

